

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 32/27/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate presso i locali del Centro Servizi Bellezza Terry di Pa. Te., l'Ufficio notificava alla titolare un avviso di accertamento con il quale rettificava, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera d) del D.P.R. 600/73 e dell'art. 62 sexies della legge 427/93, il reddito d'impresa dichiarato per il periodo d'imposta 2005.

La contribuente adiva la Commissione Provinciale di Milano la quale rigettava il ricorso ritenendo la sussistenza della incompletezza ed inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione che legittimavano il ricorso all'accertamento induttivo nonché la mancanza di prova contraria da parte della contribuente. Condannava, altresì, la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 6.323,62.

Propone gravame la contribuente lamentando che erroneamente la Commissione non aveva accolto la doglianza in merito alla richiesta di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per falsa applicazione dell'art. 39 D.P.R. 600/73 ma, al contrario, avrebbe sostenuto che l'accertamento era scaturito dalla incompletezza ed inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e rilevati in sede di verifica, come emergerebbe dai verbali sottoscritti dalla ricorrente. Si duole, inoltre, che la Commissione sarebbe giunta ad una inversione dell'onere della prova atteso che era l'amministrazione a dovere fornire prove precise circa la ricostruzione dei ricavi.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio insistendo sulla legittimità del proprio operato e, richiamata la inattendibilità globale delle scritture contabili, rileva la correttezza del procedimento induttivo anche mediante semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.

In data 14 aprile 2011 la contribuente deposita memoria con la quale richiama, nella sostanza, l'atto di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta l'appellante che la Commissione erroneamente non avrebbe accolto la doglianza in merito alla richiesta di nullità dell'avviso di accertamento per falsa applicazione dell'art. 39 D.P.R. 600/73 ma, al contrario, avrebbe sostenuto che l'accertamento scaturiva dalla incompletezza ed inesattezza degli elementi indicati nella stessa dichiarazione e rilevati in sede di verifica.

Rileva che, al contrario, dalla ispezione delle scritture contabili effettuata dall'Ufficio di Magenta non sarebbe emersa alcuna incompletezza o falsità. Insiste, pertanto, sulla nullità dell'atto per falsa applicazione dell'art. 39.

Con il secondo motivo di impugnazione deduce che la Commissione erroneamente sarebbe giunta ad una inversione dell'onere della prova atteso che era l'amministrazione a dovere fornire prove precise circa la ricostruzione dei ricavi.

È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non escluda la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 600/73 art. 39, comma 1, lettera d) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -,

maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. 1711/07 e 26130/07).

Pertanto, contrariamente a quanto assume l'appellante, la presenza di scritture contabilmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa.

Tuttavia ciò che rileva è determinare se i parametri utilizzati dall'amministrazione concretizzino presunzioni semplici assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c..

In riferimento al caso concreto, dinanzi ad un processo verbale di constatazione il quale ha evidenziato sensibili scostamenti tra il numero delle prestazioni effettuabili dall'Istituto di bellezza; presunte prestazioni di 48 minuti al giorno delle due dipendenti per l'intera giornata lavorativa; un calcolo di 880 ore all'anno presunte per l'apprendista e 495 ore lavorative per la titolare, sono tutti elementi che non possono assumere al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti ma che assumono valore di mero indizio che di per se stesso non è idoneo ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni. Nell'avviso di accertamento l'Ufficio si è limitato a riprendere il ricarico delle ore lavorative presunte dai verificatori ed effettuato a loro insindacabile giudizio, ricarico neppure desunto da dati di comune esperienza, attraverso un adeguato ragionamento, si d'accreditare legittimamente la credibilità dei risultati della rettifica e, quindi, presunzioni prive dei requisiti di cui all'articolo 2729.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 350,00 per diritti, euro 3.650,00 per onorari; per il secondo grado in complessivi euro 4.544,00 di cui euro 544,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, oltre accessori ex legge.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della decisione impugnata, annulla l'avviso di accertamento oggetto di contenzioso. Spese secondo soccombenza per entrambi i gradi.